



CITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO SANITÀ

Messina,

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO STAMPA

IV CIRCOSCRIZIONE

SERVIZIO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
(VS rif. nota prot.260079 del 03/10/23)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA MEDICA UOC. SIAV
VIALE GIOSTRA EX MANDALARI
protocollogenerale@pec.asp.messina.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA
AREA MEDICA -UOC SIAV
UOS IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA SCOLASTICA
autorizzazioni.controlli.messina@pec.asp.messina.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"
meic86600p@pec.istruzione.it
(rif. nota 25.09.2023 ICS)

SIG.RA ARCIDIACONO MARIA PER IL TRAMITE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"
meic86600p@pec.istruzione.it

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA SINDACALE DI FAVISMO.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unita ordinanza sindacale di favismo n. 224 del 24.10.23.

Si chiede al Corpo di Polizia di disporre, per quanto di competenza, la notificare a tutti i soggetti, rilevati, come disposto ai punti 1a e 1b dell'allegato provvedimento .

Resta fermo, in ogni caso, che presso tutti gli esercizi commerciali venga rispettato quanto previsto nel provvedimento sindacale n.59 del 23.03.12.

In particolare, *che in tutti gli esercizi (che commercializzano fave e piselli freschi) "è fatto obbligo di apporre bene in vista ed all'ingresso, idonei cartelli che riportino in modo visibile chiaro e leggibile la seguente dicitura:*
ATTENZIONE ZONA RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO, DERIVANTE DALLA VENDITA DI LEGUMINOSE FRESCHE (FAVE E PISELLI) SFUSE".

Il Dirigente
Ing. Antonio CARDIA

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0290664/2023 del 26/10/2023



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 224 del 24/10/2023

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Oggetto: **DISPOSIZIONE PER LA COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI NEI PRESSI DELL'ISTITUTO "CRISTO RE" DELL' ICS "CANNIZZARO- GALATTI" MESSINA. "ORDINANZA DI "FAVISMO "**

IL SINDACO

VISTA la segnalazione di un caso di favismo del 25.09.2023 dell' ICS "Cannizzaro -Galatti ", registrata al PG dell'Ente al n.258362/2023 del 02 10.2023, dell'alunno...omissis, che frequenta la classe III C, dell' ICS "Cannizzaro -Galatti", plesso Istituto "Cristo Re";

VISTA la certificazione medica del 18 settembre 2023, inoltrata dal genitore...omissis, all'Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti, in data 25.09.2023, allegata alla nota succitata, a firma della Pediatra,omissis, che certifica che il pz. ...omissis, nato ilomissis,Messina , è affetto da Favismo;

VISTA la nota PG 260079 del 03.10.23 del Dipartimento Servizio alla Persona e Imprese, di trasmissione della pec del 02.10.2023 dell' ICS "Cannizzaro -Galatti " ai fini della emissione di ordinanza sindacale di favismo presso l'istituto "Cristo Re" , in atto frequentato da un alunno affetto da favismo;

VISTA la nota prot. n. 153034 del 10.10.23, dell'Azienda Sanitaria Provinciale Messina - Dipartimento di Prevenzione-Area Medica UOC SIAV, registrata al protocollo dell'Ente al n.273214 del 13 ottobre us., con la quale in riferimento alla richiesta, valutata la certificazione medica della pediatra redatta in data 18.09.23, che attesta che il minore...omissis, è affetto da favismo, ritiene indispensabile che in ossequio al principio di precauzione che deve essere opportunamente seguito a tutela della salute di questi soggetti ed al fine di garantire una qualità di vita ottimale in condizioni di benessere psico-fisico", venga emessa ordinanza di divieto di coltivazione e di vendita di fave e piselli seguendo le indicazioni di seguito riportate:

1. *l'ordinanza di **divieto assoluto di coltivazione** di fave e piselli dovrà estendersi per un raggio di metri 300 in linea d'area dalla scuola frequentata dal minore;*
2. *l'ordinanza di **divieto di vendita, anche in forma ambulante**, di leguminose fresche (fave e piselli) **in forma sfusa** dovrà estendersi per un raggio di mt.150 in linea d'area dalla scuola frequentata dal minore, **o in alternativa**, la vendita potrà essere effettuata purché le leguminose fresche siano confezionate in sacchetti/contenitori sigillati e che nell' esercizio commerciale siano esposti, bene in vista ed all'ingresso, cartelli che segnalino al "cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo" la presenza nel locale commerciale di leguminose fresche".*
3. *l'ordinanza dovrà estendersi anche alla **estirpazione e distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate** eventualmente presenti nel raggio di metri 300 in linea dalla scuola frequentata dal minore.*

4. *poiché il minore, frequenta l'Istituto "Cristo Re" dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" Messina, si ritiene necessario estendere i divieti di cui sopra anche alla suddetta scuola , per tutto il periodo di frequenza del minore.*

VISTO che, per analoghi casi, si è provveduto ad emettere relativa ordinanza sindacale di favismo, presso i plessi scolastici di Messina, a scopo cautelativo per gli alunni affetti da favismo, secondo, le seguenti indicazioni dell' ASP Messina - Dipartimento di Prevenzione Area Medica UOS SIAV :

- eliminazione dal menù di fave e piselli, che viene servito a tutta la scuola;

- divieto assoluto di introduzione in ambito scolastico dei suddetti legumi anche crudi;

RAVVISATA, la necessità di provvedere nei termini sopra esposti, nonché a scopo cautelativo ad apporre idonea segnaletica di: divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) in un raggio di mt. 300 e di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in linea d'area dall'Istituto "Cristo Re", dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" Messina, per tutto il periodo di frequenza dell'alunno minore, affetto da favismo, nelle more di disporre con ulteriore ordinanza relativa anche presso la residenza del minore;

VISTO l'art. 32 del 23/12/78 n° 833;

ORDINA

- 1) il divieto assoluto di coltivazione di leguminose (fave, piselli) in un raggio di mt. 300 in linea d'area dall'Istituto "Cristo Re", dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore, affetto da favismo;
- 2) il divieto di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in linea d'aria dall'Istituto "Cristo Re", dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore;
- 3) che la vendita di leguminose fresche preconfezionate in sacchetti/contenitori sigillati, nel raggio di mt. 150 dal predetto plesso scolastico frequentato dal minore, venga effettuata a condizione che nell'esercizio commerciale, anche ambulante, siano esposti, bene in vista ed all'ingresso, cartelli che segnalino al "cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo" la presenza nel locale commerciale di leguminose fresche;
- 4) l'estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate, eventualmente presenti nel raggio di metri 300 in linea d'aria dall'istituto scolastico, a spese dei proprietari dei terreni;
- 5) eliminazione dal menù di fave e piselli che, eventualmente, viene servito a tutto il plesso scolastico;
- 6) divieto assoluto di introduzione in ambito scolastico dei suddetti legumi anche crudi, ai fini della tutela della salute dell'alunno minore, affetto da favismo;

DISPONE

1. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale di rilevare:
 - a) gli eventuali proprietari di coltivazioni di leguminose - fave e piselli - presenti in un raggio di 300 metri in linea d'aria dall'Istituto "Cristo Re", dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" di Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore;
 - b) gli eventuali venditori anche in forma ambulante di leguminose fresche - fave e piselli - in forma sfusa presenti in un raggio di 150 metri in linea d'aria dall'Istituto "Cristo Re" dell' ICS "Cannizzaro -Galatti"- Messina , per il tutto il periodo di frequenza del minore
2. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale, altresì, di:
 - notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti rilevati come precisato ai precedenti punti 1a e 1b;
 - di vigilare e controllare in merito all'osservanza del presente provvedimento, procedendo nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza con la denuncia alla A.G. prevista dall'art. 650 C.P., ed allo smantellamento coattivo di eventuale coltivazione di leguminose (fave e piselli) a spese delle parti interessate ai terreni avvalendosi del supporto operativo dell'Autoparco Municipale;

3. Incaricare il Dipartimento Ambiente e Sanità ad apporre idonea segnaletica di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli), presso l'Istituto "Cristo Re" dell' ICS "Cannizzaro -Galatti"-Mesisna, con i dati del presente provvedimento.

4. Incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento, la più ampia pubblicazione a mezzo dei canali cittadini d'informazione;

5. Inviare copia del presente provvedimento:

- al Dipartimento Di Prevenzione Area Igiene e Sanità Pubblica, Servizio di Igiene negli Ambienti di Vita e al Dipartimento di Prevenzione Area Medica UOS SIAV- UOS Igiene ed Educazione Sanitaria Scolastica dell' ASPMESSINA;
- al Presidente della della IV Circoscrizione perché sia esposto nella sede civica della stessa;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cannizzaro Galatti" - Messina, per le attività di specifica competenza, avendo cura di trasmettere al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali, le variazioni relative all'iscrizione/frequenza dell'alunno minore, nonché per la notifica della presente al genitore sig.ra ...omissis..., anche per una eventuale istanza al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali di estensione del presente provvedimento presso la residenza del figlio minore;
- al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune, per le attività di competenza, incaricare, della notifica del presente provvedimento alle cooperative che gestiscono la refezione scolastica dell'ICT, "Cannizzaro Galatti", Messina;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, della notifica, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni della notifica.

Il Sindaco

FEDERICO BASILE / InfoCert S.p.A.

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0290664/2023 del 26/10/2023